

All.1)

Comune di Ponsacco (PI)  
(Ufficio Protocollo)

N.0024760 E 25/09/2018



- Al Responsabile del 1° Settore
- All'attenzione del Responsabile del procedimento: Dott. Massimiliano Tommasini
- COMUNE DI PONSACCO -

OGGETTO: PROGETTO INERENTE L'AMBITO SPORTIVO N. 3 (TRL) E RICHIESTA DI CONTRIBUTO.

Il sottoscritto, MATTEO GIUSTI in veste di Legale rappresentante o suo Delegato dell'Associazione Sportiva, senza fini di lucro:

PONSACCO ACADEMY SSD A RL ;

In conformità all'avviso pubblicato per l'erogazione di contributi finanziari a sostegno di progetti nel settore sportivo – Attività ed eventi anno 2018;

Presenta il seguente progetto, dal titolo: AVVIO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA

a) PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA':

DATA DI INIZIO: 01/10/2018

DATA DI FINE: 31/12/2018

SEDI O LUOGHI DI SVOLGIMENTO: PONSACCO - CAMPO SPORTIVO P. CIARRELLI

CONTENUTI DEL PROGETTO (Descrizione sintetica delle attività programmate e delle modalità di svolgimento delle medesime):

IL PROGETTO HA LO SCOPO DI AVVIARE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA I RAGAZZI  
NATI NEGLI ANNI 2011/12/13. IN PARTICOLARE ALL'ATTIVITA' CALCISTICA.  
SI CURERA' IN PARTICOLARE L'ASPETTO MOTORIO ATTRAVERSO LA  
ESECUZIONE DI SPECIFICI ALLENAMENTI CON TECNICO SPECIALIZZATO  
ED ISTRUTTORE ABILITATO, L'ACQUISIZIONE DI SPECIFICO MATERIALE  
TECNICO. SARA' POI CURATO CON ATTENZIONE L'ASPETTO  
EDUCATIVO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE DINAMICHE DI

Ponsacco Academy

PARTECIPAZIONE AL GRUPPO.

b) PARTECIPAZIONE O COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI CHE EVIDENZIA LA CONDIVISIONE PROGETTUALE:

F. PONSACCO 1920 SSD A RL

c) AREA DI RICADUTA DEL PROGETTO (in rapporto ai soggetti in rete o agli enti promotori o patrocinanti /provenienza spettatori):

- Comunale
- Provinciale
- Regionale
- Nazionale

d) ELEMENTI DI INNOVAZIONE E ORIGINALITA' DEL PROGETTO:

PER LA PRIMA VOLTA A PONSACCO GLI ATLETI AI PRIMI

ANNI DI ATTIVITA' SARANNO CURATI DA UN PREPARATORE

ATLETICO SPECIALIZZATO

e) ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO:

SI'

~~NO~~

f) ESPERIENZA E QUALIFICA ADEGUATA DEGLI ISTRUTTORI (breve descrizione delle esperienze e elenco dei titoli e qualifiche posseduti):

GLI ISTRUTTORI INCARICATI DEL PROGETTO SONO 4 TUTTI

Ponsacco *[Signature]*

CON CORSO UEFA B O C RILASCIATO DALLA FIGC ED  
UN ISTRUTTORE LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE

g) ESPERIENZA ORGANIZZATIVA NELL'AMBITO (breve descrizione delle esperienze passate):

IL PERSONALE COINVOLTO GESTISCE DA 4 ANNI GLI  
ATLETI CHE INIZIANO IL PERCORSO SPORTIVO

**CHIEDE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO E DICHIARA PERTANTO QUANTO SEGUE:**

1) Denominazione ufficiale dell'Associazione, del tutto corrispondente a quanto indicato nell'Atto Costitutivo e/o Statuto: PONSACCO ACADEMY SSD A RL

2) Codice Fiscale dell'Associazione 02305730505

3) Eventuale Partita I.V.A. dell'Associazione 02305730505

4) Indirizzo completo della sede legale

Via DELLE ROSE N° 500

Comune PONSACCO Prov. PI

Cap 56038 Telefono 3489691302 Fax /

Nominativo del responsabile amministrativo, se diverso dal Presidente

Tel.

4) Dati relativi alla persona autorizzata a quietanzare

Sig. MATTEO GIUSTI

C.F. GSTM7771B126843W


MODALITA' DI PAGAMENTO RICHIESTO:

*Ponsacco Academy*  
3



dell'istruttoria; 2) i dati saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune, ai soli fini istituzionali e al solo scopo di espletare tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di chiedere la rettifica o la cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità alla normativa sopra richiamata.

Data 24/3/18

In fede,  
  
Ponsacco Academy

allegato A al numero 14913 di raccolta

**STATUTO**

**DI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**DENOMINAZIONE**

**Articolo 1)** E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro con denominazione "**PONSACCO ACADEMY S.R.L SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA**".

**SEDE**

**Articolo 2)** La società ha sede nel Comune di Ponsacco. La società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

**OGGETTO**

**Articolo 3)** La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti attività:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione del calcio, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate e emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo statuto ed al regolamento della

#p#

Federazione Sportiva Nazionale cui la società intende affiliarsi, di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

#### **DURATA**

**Articolo 4)** La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060, salvo proroga o anticipato scioglimento.

#### **DOMICILIO DEI SOCI**

**Articolo 5)** Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal registro delle imprese.

#### **CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI**

**Articolo 6)** Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal danaro, osservando le disposizioni di legge.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

**Articolo 7)** In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

#p#

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in questa ipotesi, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

#### **PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO**

**Articolo 8)** Le quote possono appartenere anche ad un unico socio. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

**Articolo 9)** Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione al registro delle imprese.

**Articolo 10)** Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti al registro delle imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, con le modalità di cui infra, salvo che si tratti di trasferimento a favore di altri soggetti iscritti nel registro delle imprese.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione

#p#

dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i centoventi giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, o, in mancanza di accordo, sarà determinato mediante l'intervento di un unico arbitratore nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove è ubicata la sede della società.

Il cedente ha facoltà di non accettare il responso dell'arbitratore ma dovrà pagare i costi della procedura.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di

#p#

alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, a titolo puramente esemplificativo, oltre alla vendita, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi o aventi causa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la società.

#### DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

**Articolo 11)** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile.

**Articolo 12)** Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 13), sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato;
- l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.

Anziché redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro delle decisioni dei soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

#p#

- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario.

Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal registro delle imprese.

**Articolo 13)** Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

**Articolo 14)** L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.

**Articolo 15)** L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal registro delle imprese. Nell'avviso dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l'eventuale seconda convocazione.

#p#

Sono valide, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

**Articolo 16)** L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta giorni.

L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge.

**Articolo 17)** Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel registro delle imprese.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. I documenti relativi devono essere conservati dalla società.

**Articolo 18)** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.

**Articolo 19)** Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero di soci presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dall'art. 2479 co. 2 n. 4 e 5, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale.

I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione.

Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni:

#p#

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**Articolo 20)** La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori possono essere soci o non soci. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

**Articolo 21)** Il consiglio di amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l'assemblea nomina il presidente; può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente e uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge.

Le cariche di presidente o di amministratore delegato sono cumulabili.

Il consiglio di amministrazione, quando esiste, funziona con le modalità di seguito indicate.

Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione

#p#

Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

**Articolo 22)** L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo.

**Articolo 23)** All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai soci.

#p#

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.

**Articolo 24)** La firma e la rappresentanza generale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri.

**Articolo 25)** Ai componenti l'organo amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

**Articolo 26)** Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Parimenti non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione Sportiva Nazionale acui la società intende affiliarsi, nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI, o di altra Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

**Articolo 27)** Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al par. 2, sez. VI-bis capo V, titolo V, del Codice Civile.

#### ORGANO DI CONTROLLO

##### **Articolo 28) CONTROLLO DEI CONTI**

Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 cod. civ..

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque

#p#

riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

#### **ESERCIZI**

**Articolo 29)** Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno.

#### **UTILI**

**Articolo 30)** L'assemblea dei soci determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere, fatta salva la destinazione del 5% di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3 e non potranno in alcun caso essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette.

#### **SCIoglimento**

**Articolo 31)** Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale cui la società sarà affiliata, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 32)** Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno o più soci valgono le disposizioni di cui all'articolo 2473 codice civile.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Articolo 33)** Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro del luogo ove si trova la sede della società su istanza della parte più diligente.

L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

#p#

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

**Articolo 34)** Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata nonché i regolamenti della Federazione Sportiva cui la società sarà affiliata; il termine "statuto" è stato adottato ai soli fini di maggior chiarezza in alternativa al termine "atto costitutivo" previsto dalle norme del Codice Civile.

F.TO - MATTEO GIUSTI - MARCO GIUSTI - SABRINA CASAROSA NOTAIO segue sigillo.

**E' conforme all'originale sottoscritta a norma di legge**

**San Miniato** \_\_\_\_\_

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di agosto. In San Miniato, frazione San Donato, alla via Leonardo da Vinci, n. 29. Davanti a me dottoressa Sabrina Casarosa, notaio in San Miniato, iscritta nel ruolo del distretto notarile di Pisa, sono presenti i signori:

- **GIUSTI MARCO** nato a Pontedera il 14 maggio 1969, domiciliato, anche fiscalmente, in Peccioli, via della Bianca, n. 61; codice fiscale GST MRC 69E14 G843S;
- **GIUSTI MATTEO** nato a Pontedera il 12 febbraio 1971, domiciliato, anche fiscalmente, in Peccioli, via della Bianca, n. 61; codice fiscale GST MTT 71B12 G843W.

Detti costituiti, cittadini italiani, come dichiarano, della cui identità personale io notaio sono certa, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1)** E' costituita dai signori GIUSTI MARCO e GIUSTI MATTEO, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "**PONSACCO ACADEMY SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA**".

**ART. 2)** La società ha sede legale in Ponsacco.

Ai soli fini dell'iscrizione della società al Registro delle Imprese, i soci indicano l'indirizzo della medesima in Ponsacco, via delle Rose, snc.

**ART. 3)** La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

**ART. 4)** L'oggetto sociale della società è quello indicato nell'articolo 3) dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio datane ai costituiti, firmato dagli stessi e da me notaio.

**ART. 5)** Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Tale capitale viene assunto in denaro e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- GIUSTI MARCO, quota di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), pari al 1% (uno per cento) del capitale sociale;
- GIUSTI MATTEO, quota di Euro 9.900,00 (novemilanovecento virgola zero zero), pari al 99% (novantanove per cento) del capitale sociale.

Le parti dichiarano di aver versato l'importo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) corrispondente al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale sottoscritto, mediante assegno circolare, non trasferibile, emesso in data odierna, dalla Banca Popolare di Lajatico s.c.p.a., agenzia di

#p#

Ponsacco, n. 5110879329-10.

**ART. 6)** Gli esercizi sociali si chiuderanno il trenta giugno di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il trenta giugno duemiladiciannove.

**ART. 7)** La società è amministrata da un amministratore unico nominato nella persona del signor Giusti Matteo, il quale resterà in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni. Il costituito accetta la carica e dichiara che a suo carico non sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla vigente normativa.

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al nominato amministratore unico per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

**ART. 8)** Le spese del presente atto e conseguenti, per un importo approssimativo di Euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero) sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completato di mio pugno su un foglio di cui sono occupate due pagine, del quale ho dato lettura ai costituiti che, da me interpellati, dichiarano il contenuto del medesimo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me notaio in calce alle ore quattordici e venti minuti.

F.TO - MATTEO GIUSTI - MARCO GIUSTI - SABRINA CASAROSA NOTAIO segue sigillo.

**E' conforme all'originale sottoscritta a norma di legge**

San Miniato \_\_\_\_\_